



□
□

□ **COMUNE DI AMBIVERE**
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 19.06.2012

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

DISCIPLINA DELLA POLIZIA URBANA

La Polizia Urbana è disciplinata dal presente Regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti con particolare riferimento:

- 1) T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773);
- 2) Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6.05.1940; n. 635)
- 3) D.P.R. 24.07.1977, n. 616;
- 4) Legge 24.11.1981, n. 689;
- 5) D. Lgs. 31.03.1998, n.112;
- 6) D. Lgs. 30.12.1999, n. 507;
- 7) D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- 8) Legge 16.01.2003, n. 3.

Quando nel contesto delle norme, non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati, soggetti o destinati ad uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina attraverso un coordinato sistema di norme le attività umane poste in essere nel centro urbano allo scopo di garantire l'ordinato e pacifico svolgimento della vita civile.

Inoltre il Regolamento attraverso una serie di disposizioni prescrive le condizioni da osservare nello svolgimento di talune attività al fine di prevenire qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità.

Art. 2

DIREZIONE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA URBANA

Il servizio di Polizia Urbana viene svolto secondo le direttive impartite dal **Sindaco** e viene attuato dagli appartenenti alla Polizia locale, nonché dagli altri incaricati che, a norma di legge, hanno l'obbligo di fare osservare le disposizioni dell'Autorità Comunale.

La Polizia locale, nonché gli altri incaricati, salvo quanto disposto dall'art. 13 della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nelle dovute forme procedurali, hanno facoltà di accedere nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità comunale, nonché, in genere, in ogni attività per l'esercizio della quale, sia prevista il rilascio di un'autorizzazione, concessione o nulla osta comunale o di altra autorità, al fine di verificare l'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge, dai Regolamenti, dalle Ordinanze Sindacali o di altre autorità.

CAPO II°

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO

Art. 3

CAMPO D'APPLICAZIONE

1) Ai fini del presente articolo è considerato suolo pubblico:

a) le aree e gli spazi pubblici aventi natura demaniale o patrimoniale con destinazione specifica nonché le loro pertinenze ed accessori;

b) Le aree e gli spazi privati soggetti all'uso pubblico o al pubblico transito;

2) Le occupazioni permanenti o temporanee degli spazi ed aree pubbliche e di quelle private aperte al pubblico passaggio sono disciplinate dalla normativa prevista dall'art. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, nonché dalla normativa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal vigente Regolamento Comunale Edilizio.

3) I titolari di autorizzazione ad occupare temporaneamente o permanentemente il suolo pubblico sono obbligati a tenere l'area costantemente pulita e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuti, od oggetti idonei ad imbrattare o insudiciare l'area oggetto dell'occupazione e quella adiacente.

4) Salvo quanto è disposto dalla normativa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e salvo le disposizioni contenute dagli artt. 20 e 21 del vigente Codice della Strada, le occupazioni temporanee e permanenti, sono soggette al rilascio di autorizzazione Comunale, previo parere in merito alla viabilità espresso dal Comando della Polizia locale. La Polizia locale, in materia di viabilità e circolazione, potrà imporre delle prescrizioni a tutela della sicurezza della circolazione, che verranno espressamente indicate nell'atto di autorizzazione.

5) Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato ai sensi del D.Lgs 5.02.1997, n.22, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00. Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo della rimozione dei rifiuti o altro. Gli Agenti/Graduati della Polizia Locale, nel verbale di contestazione, dovranno indicare espressamente come sanzione accessoria l'obbligo, posto a carico dei soggetti sopraindicati, della rimozione dei rifiuti o altro. Il Sindaco, in caso di mancato adempimento del suddetto obbligo, dispone con propria Ordinanza, le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

6) Le violazioni al disposto previsto dal presente articolo, salvo le ipotesi previste dal comma 3, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli artt. 20 e 21 del vigente C.d.S.

Art. 4

MODALITÀ PER IL CARICO E SCARICO DELLE MERCI

- 1) Chiunque effettua operazioni di carico e scarico delle merci e trasporto merci e materiale, deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico;
- 2) Quando sia necessario, per peso o altre caratteristiche deporre le merci a terra, il loro scarico sulla pubblica via, è soggetto all'osservanza delle prescrizioni che saranno impartite dalla Polizia Locale, la quale, potrà subordinare le suddette operazioni all'osservanza di speciali modalità per motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale e di conservazione della pavimentazione stradale.

Al termine di ogni operazione compiuta il suolo deve essere ripulito.

- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
- 4) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e del committente la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della pulizia del suolo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale, potrà provvedere direttamente, a spese esclusivamente poste a carico dei responsabili.

Art. 5

OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON TAVOLI, SEDIE, OMBRELLONI, PIANTE ED ALTRI ORNAMENTI

- 1) L'occupazione del suolo pubblico e di aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, con chioschi, edicole, tavoli, sedie, ombrelloni, piante ed altre installazioni è soggetta ad autorizzazione Comunale, previo parere della Polizia Locale. In particolare modo l'occupazione di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 1.
- 2) L'autorizzazione Comunale potrà imporre l'osservanza di prescrizioni a tutela della sicurezza stradale e della pubblica quiete.
- 3) La Polizia Locale, nell'esprimere il parere di cui al comma 1°, terrà conto del seguente criterio:
 - a) che l'occupazione non crei pericolo alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- 4) L'autorizzazione potrà essere negata nel caso di mancanza delle condizioni previste dal comma 3° lett.a) del presente articolo, o potrà essere sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel caso del venire in essere delle medesime condizioni.
- 5) Ai titolari dei pubblici esercizi e ai titolari di autorizzazioni temporanee di commercio su area pubblica, che occupano il suolo pubblico mediante tavoli e sedie e altre strutture, è vietato gettare o lasciare cadere, anche momentaneamente, o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. Inoltre, tali soggetti, devono collocare dei cestini getta carta nell'area occupata.
- 6) A chiunque occupa abusivamente il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, ovvero ottenuta la autorizzazione non ottempera alle relative prescrizioni e nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione prosegua l'occupazione sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 20 del C.d.S.

7) Chiunque viola la disposizione del comma 5° del presente articolo è soggetto alla pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

8) La violazione del presente articolo, comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo dell'autore della violazione di rimuovere a sua cura e spese le strutture abusivamente installate.

Art. 6

DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

1) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico adibito a pubblico transito dei veicoli e dei pedoni, sui marciapiedi e nelle aree destinate alla sosta dei veicoli, è vietato il gioco della palla. Sono parimenti vietati, nelle suddette aree, anche i giochi e le esercitazioni sportive, che per la loro natura e modalità di esecuzione costituiscano pericolo di danno per la pubblica incolumità e per la proprietà pubblica e privata.

2) Sui marciapiedi è vietato l'uso di Skate-board e di pattini a rotelle.

3) La violazione del presente articolo, importa la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

CAPO III°

NETTEZZA E DECORO DEL CENTRO ABITATO

Art. 7

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Tutte le cose, i manufatti, i luoghi privati aperti o esposti al pubblico, o soggetti a servitù di pubblico passaggio, devono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale e mantenuti in stato di decoro dalle rispettive proprietà. A tale fine è vietato deporre o fare cadere sul suolo pubblico, in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua e rifiuti di qualsiasi genere.

2) Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato qualsiasi forma di imbrattamento e danneggiamento del suolo pubblico e dei beni mobili ed immobili di proprietà Comunale.

3) Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato usare bombolette spray di vernice, e in genere vernice di qualsiasi genere, per spruzzare le persone, imbrattare o disegnare graffiti sui muri, suolo, attrezzature e segnali stradali.

4) Chiunque viola le disposizione del presente articolo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 8

OBBLIGHI DEGLI ESECUTORI E DEI COMMITTENTI DI OPERE EDILI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO

1) Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, privato ad uso pubblico e privato, depositare, gettare o fare cadere sulle aree citate, materiale edile solido, liquido o in polvere. Inoltre, è vietato, produrre nell'esecuzione delle opere edili, nuvole di polvere o di liquidi, o non adottare alcuna precauzione, onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.

2) Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture, confinanti con il suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito dal piano di coordinamento della sicurezza e nel piano

esecutivo della sicurezza, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni realizzate con materiale non trasparente devono essere prive di sporgenze acuminatae o taglienti o fili spinati.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 480,00.

4) La violazione del presente articolo, importa la sanzione amministrativa accessoria, posta a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, dell'obbligo di adottare gli interventi necessari al fine risolvere o di evitare il ripetersi degli inconvenienti descritti nei commi 1° e 2° del presente articolo.

5) Da tale violazione consegue a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, la sanzione amministrativa accessoria, dell'obbligo della rimessa in pristino a loro cura e spese.

Art. 9

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEI PUBBLICI ESERCIZI, ESERCIZI COMMERCIALI E ARTIGIANALI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI PER ASPORTO

1) Ai titolari dei pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali di somministrazione di alimenti per asporto è vietato versare sul suolo pubblico i rifiuti provenienti dalla loro attività.

2) Ai titolari degli esercizi di cui sopra, entro il termine di un'ora dall'orario di apertura dell'attività, è fatto obbligo giornalmente di provvedere, a propria cura e spese, nell'area immediatamente adiacente il pubblico esercizio, alla rimozione di lattine, bottiglie, involucri di alimenti, residui alimentari, carte, tappi di chiusura bottiglie ed altri rifiuti collegabili al consumo in luogo di alimenti e bevande derivanti dalla attività esercitata.

3) Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 10

DIVIETO DI LAVAGGIO E DI RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE E CARRI AGRICOLI SU AREA PUBBLICA

1) E' vietato su area pubblica effettuare operazioni di lavaggio, riparazione e manutenzione dei veicoli a motore e carri agricoli. Sono ammesse le riparazioni di veicoli a motore in avaria necessarie per giungere nel luogo di residenza o domicilio.

2) E' vietato effettuare, in aree private, operazioni di lavaggio di cui al comma 1, qualora le acque fluiscono sull'area pubblica.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art 11

DIVIETO DI LAVATURA, ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA , PANNI E BATTITURA TAPPETI

- 1) E' vietato, sul suolo pubblico e in area privata ad uso pubblico, lavare biancheria panni , tappeti e altre cose o strutture. Inoltre, è vietato, distendere e/o appendere per qualsiasi motivo biancheria, tappeti e panni in modo che gli stessi sporgano sulla pubblica via.
- 2) E' vietato lasciare gocciolare o far cadere dai piani degli edifici acqua o qualsiasi altro liquido sulla pubblica via.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire sulla pubblica via il gocciolamento di acqua dai tetti o dai canali di gronda dovuto a cattiva manutenzione degli stessi.
- 4) E' vietato tendere funi aeree attraversanti la pubblica via o altri luoghi aperti al pubblico.
- 5) E' vietato scuotere o battere sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico o dalle finestre, balconi e terrazzi tappeti, indumenti, stuoie, materassi e simili.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

ART. 12

DIVIETO DI DEPOSITO O ABBANDONO DI RIFIUTI

- 1) E' vietato su tutto il territorio comunale depositare o abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo.
- 2) Chiunque viola la disposizione prevista dal comma 1° saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 50 comma 1° del D.Lgs 05.02.1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dal comma 2° dell'art. 51 della legge sopracitata.
- 3) Il Sindaco, nel caso di deposito e abbandono di rifiuti, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs.05.02.1997, n. 22, dispone con ordinanza a carico del trasgressore la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa in vigore. Il proprietario dell'area e coloro che sono titolari di diritti reali o personali di godimento rispondono in solido con il trasgressore qualora tale violazione sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa.

Art 13

DEPOSITI IN AREE DI PROPRIETÀ PRIVATE

- 1) Nelle aree private esposte o confinanti con la pubblica via, salvo quanto stabilito in materia igienico sanitaria, è vietato il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio dell'Autorità Comunale, nuoccia al decoro ed all'estetica della città.
- 2) Nelle aree private confinanti con altre aree private residenziali è vietato il deposito anche temporaneo di letamai, concimaie, immondizie, recipienti con all'interno liquidi organici o vegetali che per il loro stato siano in contrasto con l'igiene dell'abitato. E' consentito il compostaggio qualora avvenga nel rispetto delle norme igienico - sanitarie. Inoltre è vietato, nelle aree suddette, tenere pollai, conigliere e altri animali da cortile senza l'osservanza delle norme previste dal Regolamento di igiene e sanità.
- 3) Chiunque viola le disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 14

PULIZIA DEI PORTICI

- 1) I portici degli edifici confinanti con la pubblica via o in vista di essa, a cura dei proprietari o degli inquilini, devono essere mantenuti puliti in modo da non costituire pregiudizio al decoro ed all'estetica della città.
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 15

VIALE E GIARDINI PUBBLICI

- 1) Sul manto erboso pubblico è vietato:
 - a) circolare, fermarsi o sostare con qualsiasi veicolo a motore o a trazione animale.
- 2) Nei parchi pubblici e' vietato :
 - a) salire con i piedi sulle panchine, arrampicarsi sugli alberi e inferiate, calpestare aiuole;
 - b) condurre cani senza guinzaglio e museruola o introdurre animali pericolosi;
 - c) esercitare giochi che siano di pericolo alla pubblica incolumità;
 - d) permanere o introdursi al di fuori degli orari di apertura;
 - e) collocare abusivamente sedie, baracche o altre cose mobili o fisse.
 - f) lordare, sporcare e imbrattare panchine, cestini porta rifiuti , strutture dei giochi e altre installazioni.
- 3) Salvo che il fatto costituisca reato, nelle aree indicate al comma 1, è vietato danneggiare o rendere inservibili le strutture destinate a giochi, i cestini porta rifiuti e altre strutture presenti o recare danno al verde pubblico;
- 4) Chiunque viola la disposizione del comma 1 lettere a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 35,00 ad un massimo di Euro 145,00.
- 5) Chiunque viola le disposizione del comma 2 lettere e) f) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 35,00 ad un massimo di Euro 200,00.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del comma 2 lettere a) b) c) d) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.
- 7) Chiunque viola la disposizione del comma 3 del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 16

ATTI CONTRARI AL DECORO E ALLA MORALITÀ

- 1) E' vietato nelle vie e piazze pubbliche, dormire, sdraiarsi o salire con i piedi sulle panchine, calpestare aiuole o sedersi sulle aiuole o arrampicarsi sugli alberi, sui pali della pubblica illuminazione e sulle inferriate degli edifici pubblici.
- 2) E' vietato questuare e/o chiedere elemosine sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico, fatta eccezione della raccolta di contributi o altri beni promosse dalle Associazioni umanitarie e culturali.
- 3) sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici pubblici è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi, al decoro e alla moralità.

- 4) E' vietato sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico orinare o soddisfare altre esigenze corporali.
- 5) E' vietato sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico dormire per terra, specie nelle ore notturne, quando tale situazione crei turbamento all'opinione pubblica e all'ordine pubblico.
- 6) Chiunque viola le disposizioni dei commi del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art 17

SGOMBERO DELLA NEVE E FORMAZIONE DI GHIACCIO

- 1) I proprietari, gli inquilini delle case, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza;
- 2) E' vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico la neve e il ghiaccio proveniente da luoghi privati o spargere acqua che possa gelare;
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 18

PULIZIA TERRENI NON EDIFICATI

- 1) I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reale o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico falcio della vegetazione. Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.
- 2) In caso di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti su dette aree, anche da parte di terzi ignoti, il proprietario dell'area e il titolare di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono obbligati in solido, qualora il fatto sia loro imputabile a titolo di dolo o colpa, a provvedere unitamente al responsabile dell'abbandono o del deposito, alla rimozione ed avviamento al recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora non vi provvedano si procederà ad emettere a loro carico Ordinanza Sindacale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3° del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22.
- 3) Il Sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate, fossero oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 19

PULIZIA DI AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

- 1) Chiunque, fermo quanto stabilito dagli artt. 20, 21 e 15 del Codice della Strada, occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o private ad uso pubblico, è tenuto a mantenere

l'area costantemente pulita ed evitare il collocamento di materiale che sia in contrasto con il decoro del centro abitato. Al termine dell'occupazione, l'area dovrà essere restituita perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi rifiuto.

2) Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 da un massimo di Euro 300,00.

Art. 20

PULIZIA DELLE AREE UTILIZZATE PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

1) Chiunque usi aree pubbliche, private ad uso pubblico e private per spettacoli viaggianti e rappresentazioni, quali circhi, luna park e attrazioni in genere, è tenuto a mantenerle ed a restituirle perfettamente pulite e sgombre da rifiuti.

2) Con il provvedimento di concessione in uso dell'area sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, tenendo conto del previsto afflusso di pubblico e del numero delle autocaravan occupate dagli addetti agli spettacoli.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 21

PULIZIA DELLE AREE INTERESSATE DA MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1) Chiunque organizza manifestazioni di qualsiasi natura, fiere, feste, sagre, esposizioni o iniziative analoghe su aree pubbliche o private da uso pubblico deve provvedere, direttamente o attraverso apposita convenzione con il gestore del servizio alla pulizia delle aree utilizzate.

2) Con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e/o occupazione del suolo pubblico, sono stabilite le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 22

DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI O FOGLIETTI PUBBLICITARI

1) E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti o altri oggetti.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 23

DIVIETO DI APPOSIZIONE DI CARTELLI PUBBLICITARI

1) Nel centro abitato, fermo quanto stabilito dal Codice della Strada, è vietato collocare, affiggere e/o apporre, fuori dagli appositi spazi individuati dall'Amministrazione Comunale,

cartelli, insegne e altro che pubblicizzi la compravendita di beni mobili ed immobili privati nonché prestazioni di servizio provenienti da soggetti privati.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 24

CAROVANE DI NOMADI – DIVIETO DI CAMPEGGIO

1) Su tutto il territorio Comunale, in assenza di aree attrezzate per la sosta di autocaravan e roulotte, è vietato il campeggio libero, comprese le carovane di nomadi;

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

CAPO IV°

QUIETE PUBBLICA

Art. 25

PUBBLICITÀ FONICA

1) Nel territorio comunale, fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art.59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

2) La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, Residenze Socio Assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità;

3) La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

4) Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 30 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.

5) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 26

ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE

1) Chiunque esercita un'arte, mestiere o industria, deve adottare ogni cautela per evitare fastidio o disturbo al riposo, alla quiete ed alle attività umane.

2) Chiunque esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve rispettare la sotto indicata normativa :

a) Legge 26.10.1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";

b) D.P.C.M. 14.11.1997 " Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";

c) D.P.C.M. 5.12.1997 " Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";

3) L'Amministrazione Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, previste e disciplinate dall'art. 14 comma 2 della Legge 26.10.1995, n. 447, mediante proprio personale, potrà accedere agli impianti e alle sedi di attività che costituiscono fonte di rumore e richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

4) L'Amministrazione Comunale, allo scopo di prevenire fenomeni di inquinamento acustico, rispetto alle attività produttive già esistenti che utilizzano sorgenti fisse o mobili o altri strumenti che possono provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, può richiedere ai titolari o legali rappresentanti di tali attività, una relazione di un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447/95, che attesti l'osservanza dei valori limite di immissione sonora previsti dalla normativa vigente in materia.

5) L'Amministrazione Comunale, potrà richiedere, sempre nell'esercizio delle proprie funzioni amministrative di controllo, ai pubblici esercizi, che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia chiuso che all'aperto, una relazione di un tecnico competente in acustica, riconosciuto ai sensi dell'art. 2 della Legge quadro n. 447/1995, che attesti che i livelli di pressione sonora generati dagli impianti elettroacustici in dotazione, non superano i limiti previsti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n. 215 " Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".

6) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 480,00.

Art. 27

EMISSIONI MALEODORANTI E NOCIVE

1) L'esercente un'attività industriale o di produzione che provochi emissioni di gas, vapori, fumo, ovvero esalazioni nocive alla salute o che determinino molestia olfattiva, è assoggettato, previo accertamento degli organi competenti alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 166,66 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 28

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1) Il Sindaco, ai sensi dell'art. 9 della Legge 26.10.1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico", qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

Art. 29

DISPOSIZIONI RELATIVE AI RUMORI PRODOTTI DAI CANTIERI EDILI E ALTRE TIPOLOGIE DI CANTIERI

1) L'attività nei cantieri edili e altre tipologie di cantiere, a tutela del riposo e della quiete pubblica, può essere esercitata solo nei seguenti orari e periodi dell'anno:

a) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 18,00 dal 1° ottobre al 30 di Aprile;

b) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 dal 1° Maggio al 30 di Settembre.

b) dalle ore 7,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 19,30 dal 1° Maggio al 30 di Settembre.

2) Nei giorni di Domenica e festivi , fermo restando il rispetto degli orari di attività, il lavoro nei cantieri edili e altre tipologie di cantieri è consentito purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

3) Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone di tipo esclusivamente industriale.

4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 30

DISPOSIZIONI RELATIVI AI LAVORI EDILI ESEGUITI ALL'INTERNO DI ABITAZIONI PRIVATE

1) Nel centro abitato, a tutela della quiete del vicinato, le opere edili eseguite all'interno delle abitazioni private e loro pertinenze, possono essere svolte durante tutto il periodo dell'anno, osservando i seguenti orari :

a) dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

2) L'esecutore dei lavori può derogare alle disposizioni del presente articolo, qualora accerti prima dell'inizio dei lavori, l'assenza dell'occupante dell'appartamento o degli appartamenti confinanti.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art. 31

RUMORI IN ABITAZIONI PRIVATE

1) Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, le sorgenti sonore (tipo apparecchi radio, stereo, televisioni, elettrodomestici e utensili) non possono arrecare disturbo al vicinato. In pubblica via.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano apparecchi sonori posti sui veicoli udibili dall'interno delle abitazioni civili.

2) Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico come lucidatori, aspiratori, ventilatori, macchine da cucire e simili.

I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che azionati, producano rumore o vibrazioni, non potranno farsi funzionare prima delle ore 8,00 e dopo le ore 20,00.

3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00;

Art. 32

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

1) E' vietato, nelle vie e piazze pubbliche, con grida, canti, fischi e schiamazzi e altri comportamenti provocare disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

2) Costituiscono aggravanti:

a) tenere tali comportamenti in tutto il periodo dell'anno, nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 9,00;

b) tenere tali comportamenti in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, edifici pubblici, strutture sanitarie, asili, Residenze Socio Assistenziali e altre strutture pubbliche e private che svolgono servizi di pubblica necessità.

- 3) Chiunque viola la disposizione del comma 1° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00;
- 4) Chiunque viola le disposizione dei comma 1° e 2° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 33

USO DEGLI STRUMENTI SONORI NEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

- 1) Negli stabilimenti industriali e nelle altre attività produttive, l'uso di sirene o altri strumenti sonori è vietato, fatta salva l'ipotesi che tali strumenti siano azionati per annunciare allarmi o altre situazioni di pericolo. L'uso di sirene, purché non rechi disturbo alla quiete pubblica, è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di fine dell'orario di lavoro;
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00;

Art. 34

RUMORI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PUBBLICI, SALA DA GIOCHI E LUOGHI DI PUBBLICO INTRATTENIMENTO

- 1) Negli esercizi pubblici, nelle sala da gioco e da ballo, nei cinema e altri luoghi di ritrovo, il rumore prodotto dall'attività umana o dall'uso di strumenti sonori, non deve percepirsi all'esterno del locale e non deve recare disturbo o molestia al vicinato;
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 35

RUMORI PRODOTTI DAI MESTIERI GIROVAGHI

- 1) Nel centro abitato, l'esercizio di mestieri girovaghi, a tutela della quiete pubblica, è vietato in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici e privati che esercitano servizi di pubblica necessità, strutture sanitarie e Residenze Socio Assistenziali.
- 2) Coloro che esercitano tali mestieri devono tenere un comportamento che non arrechi disturbo o molestia alla quiete pubblica e privata.
- 3) Tali mestieri, fermo restando quanto stabilito dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773) e successive modificazioni e integrazioni, possono essere esercitate, per tutto il periodo dell'anno, solo nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 36

RUMORI PRODOTTI DAL CARICO E SCARICO DELLE MERCI

- 1) Nel centro abitato, le operazioni di carico e scarico delle merci possono essere effettuate con la massima cautela in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 37

ORARIO DI ATTIVITÀ DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE SUL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO

- 1) Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa di settore, a tutela della quiete pubblica, le manifestazioni pubbliche e private che hanno luogo sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, durante le quali, vengono utilizzati strumenti sonori che immettono suoni nell'ambiente, possono
- 2) Il Sindaco, con provvedimento motivato, per singola manifestazione, potrà modificare gli orari e i periodi di cui sopra.
- 3) E' vietato durante le suddette manifestazioni arrecato disturbo o molestia alla quiete pubblica.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

CAPO V°

DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI E DEI DOVERI DEI PROPRIETARI DEGLI ANIMALI.

Art. 38

NORME DI TUTELA PER TUTTE LE SPECIE DI ANIMALI

- 1) Su tutto il territorio comunale, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato :
 - a) maltrattare o molestare, in ogni luogo e circostanza, animali domestici o randagi;
 - b) abbandonare animali detenuti a qualsiasi titolo;
 - c) catturare animali domestici o randagi liberi e/o vaganti. Il divieto non si applica ai legittimi proprietari, alle autorità competenti a cui dovranno essere consegnati gli animali in stato di pericolo eventualmente catturati dai cittadini, ed alle Associazioni zoofile specificatamente autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle vigenti leggi.
 - d) e' vietata la vendita di cani e gatti in occasione di fiere, sagre e mercati su area pubblica, qualora gli stessi, siano custoditi in gabbie o altri contenitori che non consentano i naturali movimenti della specie;
 - e) è vietato esporre in spazi angusti animali vivi nelle vetrine degli esercizi commerciali in sede fissa tali da impedirne i naturali movimenti della specie;
 - f) è vietato, fatta salva l'ipotesi dello spettacolo viaggiante nella specie il circo e le esposizioni autorizzate, esporre alla pubblica vista o utilizzare in giochi e trattenimenti pubblici animali di qualsiasi specie;

g) è vietato detenere animali in spazi angusti tali da impedirne i movimenti di locomozione e di espansione tipici della specie o in altre condizioni comunque incompatibili con la loro stessa natura, nonché privi del nutrimento e dell'acqua necessari;

h) è vietato detenere piccoli animali senza fornire a loro adeguata protezione dalle avversità climatiche ed atmosferiche;

i) è obbligatorio custodire volatili in gabbie aventi le seguenti misure minime : fino a tre animali adulti la lunghezza, la larghezza e l'altezza della gabbia debbono essere almeno sei volte superiori alle rispettive misure del volatile più grande; se sono detenuti più di tre animali le misure sono aumentate in modo proporzionale;

l) è vietato utilizzare qualsiasi strumento per esempio lacci e/o fili di ferro ecc., per legare o imbracare animali impedendogli totalmente o parzialmente la possibilità di movimento;

m) è vietato lasciare gli animali all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi e senza adottare gli opportuni accorgimenti onde evitare qualsiasi sofferenza agli stessi .

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione

amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 39

NORME DI TUTELA SPECIFICA PER I CANI

1) La detenzione dei cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 6 metri quadrati per capo adulto. I Locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione e debbono in ogni caso essere osservate tutte le necessarie norme di igiene per il benessere dell'animale. La superficie recintata, qualora non sia già dotata di idonei ripari, deve essere provvista di parte coperta e di sottostante cuccia rialzata dal suolo, costruita con materiale impermeabile dall'acqua piovana e di dimensioni adeguate alla mole del cane. All'animale deve essere sempre garantita la presenza di una ciotola con gli alimenti e una ciotola contenente dell'acqua. E' vietato detenere cani in una cuccia che impedisca all'animale di uscire all'esterno. Quando l'animale deve essere tenuto legato, occorre che allo stesso sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 166,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 40

DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI

1) Il presente articolo, disciplina il comportamento dei proprietari dei cani, fatto salva l'eventuale regolamentazione della materia mediante atti e provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero della Sanità o dalla Regione Lombardia. In caso di contrasto tra le norme del presente regolamento e i provvedimenti Statali o Regionali emanati in materia questi ultimi sono prevalenti.

2) I proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia, devono evitare in ogni caso, che essi sporchino con deiezioni il suolo pubblico, le aree private ad uso pubblico e le aree private a verde quando queste ultime non siano opportunamente recintate in modo da evitare l'introduzione e il pubblico passaggio.

- 3) Agli stessi, a garanzia dell'igiene e del decoro pubblico, nelle aree sopra citate, è fatto altresì obbligo, quando conduco cani, di dotarsi di paletta e sacchetto igienico per la raccolta degli escrementi;
- 4) E' vietato il disturbo alla quiete pubblica e privata, specie nelle ore serali e notturne, causato dall'abbaiare o latrare dei cani custoditi in abitazioni e giardini privati, stabilimenti, esercizi commerciali e pubblici, magazzini, cortili. I proprietari o i possessori dei cani devono adottare le opportune e necessarie misure per evitare che l'abbaiare o i latrare dell'animale , disturbi specialmente durante le ore serali e notturne la quiete pubblica e privata. Il Comando di Polizia Locale è delegato ad accertare le ipotesi di disturbo della quiete pubblica e privata mediante i comportamenti sopra descritti.
- 5) Le disposizioni indicate ai punti 2, 3 e 4 si applicano anche agli altri animali domestici.
- 6) chiunque viola la disposizione del comma 2° è soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
- 7) Chiunque viola la disposizione del comma 3° e 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 41

ALTRI DOVERI DEI PROPRIETARI DEI CANI

- 1) I proprietari dei cani o i loro possessori, dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché l'animale, non esca dal luogo di custodia e non vaghi indisturbato sulla pubblica via. Le recinzioni delle abitazioni, all'interno delle quali, sono custoditi i cani, per motivo di tutela della sicurezza della cittadinanza, devono essere realizzate in modo che l'animale non possa sporgere con la testa fuori dalla recinzione stessa e recare pericolo di danno o danno ai cittadini che transitano sull'area pubblica.
- 2) I cani di qualunque razza e taglia non potranno circolare in area pubblica o privata ad uso pubblico senza essere tenuti al guinzaglio. I guinzagli del tipo estensibile non debbono mai essere utilizzati per una lunghezza superiore a metri tre e comunque l'animale legato deve essere costantemente mantenuto sotto il controllo del conducente.
- 3) I cani di media e grande taglia in genere ed in specie quelli di razza Molossoide, Pastori, i Pitbulls, il Dogo Argentino, il Bull Terrier, l'America Staffordshire, Corso, non potranno circolare in area pubblica o privata ad uso pubblico, senza essere tenuti al guinzaglio e muniti di museruola.
- 4) I cani di qualunque specie e taglia non potranno essere condotti nelle aree a verde pubblico attrezzato con giochi per bambini.
- 5) E' vietato altresì introdurre animali in luoghi pubblici quali ambulatori.
- 6) I cani circolanti sulla pubblica via in stato di abbandono verranno accalappiati e affidati al servizio preposto alla custodia dei cani secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 7) Chiunque viola la disposizione prevista dal comma 1° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 300,00.
- 8) Chiunque viola le disposizione previste dai commi 2° e 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.
- 9) Chiunque viola la disposizione prevista dal comma 3° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 40,00 ad un massimo di Euro 240,00.

Art.42

NORME DI SICUREZZA PER GLI ALTRI ANIMALI

- 1) Gli altri animali non potranno essere introdotti in paese, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e alle cose.
- 2) E' vietato su tutto il territorio comunale, al di fuori della privata abitazione, condurre o esibire rettili o animali esotici pericolosi o che incutano timore o paura alla loro vista.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

CAPO VI°

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 43

SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

- 1) Le aziende, che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito, la utilizzazione e la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni contenute dal R.D. 2 Novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione provato con R.D. 20 Luglio 1934, n. 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con decreto ministeriale 31Luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione delle Leggi di P.S. 6 Maggio 1940, n. 635, e da ogni altra disposizione in materia
- 2) Le Aziende, che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.
- 3) Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni , anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto juta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali da imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.
- 4) E' fatta eccezione dell'obbligo della licenza per i depositi, ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, salvo l'eventuale nullaosta da parte VV.FF..
- 5) La licenza, potrà essere negata, quando, dagli accertamenti degli organi competenti, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
- 6) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art.44

REQUISITI DEI DEPOSITI E DEI LOCALI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI

1) I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere locati al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile. Di norma i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, e coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti. Le aperture di comunicazione con locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente protette.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 45

DETEZIONE DI COMBUSTIBILI IN CASE DI ABITAZIONE OD ALTRI EDIFICI

1) Nei sotterranei di case di abitazione, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione. E' vietato costruirvi ammassi di materiale da imballaggio di carta e straccia e altri simili materiali. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili. Nei solai sono vietati depositi di combustibile o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacolano il passaggio delle persone.

2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 46

BOCCHIE D'INCENDIO

1) I locali di cui agli articoli precedenti dovranno essere provvisti di impianto antincendio, secondo le disposizioni impartite dai VV.FF., e tali impianti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza a cura e spese di coloro che li usano, restandone, però, responsabile anche il proprietario.

2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 47

ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI

- 1) E' vietato, in tutto il territorio comunale, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili;
- 2) E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.
- 3) Chiunque viola la disposizione del comma 1° è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773).
- 4) Chiunque viola la disposizione dei commi 2° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00.

Art.48

STRUMENTI DA TAGLIO

- 1) Fermo quanto stabilito dal Codice Penale e dal T.U.L.P.S., è vietato rispetto coloro che esercitano professionalmente determinati mestieri, attraversare il centro abitato, con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o da taglio e punta non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire qualsiasi pericolo di danno alle persone.
- 2) E' vietato, in ogni caso, esporre fuori dalle vetrine falci e altri strumenti taglienti;
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 49

PROTEZIONE DA SCHEGGE O LANCIO ACCIDENTALE DI ALTRI OGGETTI

- 1) Coloro che, in area pubblica o privata ad uso pubblico, effettuano lavori o mestieri, che possano causare accidentalmente il lancio di sassi o altri oggetti, a tutela della pubblica incolumità, devono collocare delle reti metalliche mobili o altri idonei ripari, allo scopo di evitare qualsiasi danno alle persone o cose.
- 2) Le stesse cautele devono usarsi per coloro che tagliano erbe, siepi e alberi utilizzando strumento da taglio a motore, i laboratori di tagliapietre, i marmisti, i maniscalchi e simili, quando operano in area pubblica o privata da uso pubblico o aperti verso luoghi di pubblico transito.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00;

Art. 50

MANUTENZIONE DI EDIFICI O MANUFATTI CONFINANTI CON LA PUBBLICA VIA

- 1) I proprietari degli edifici, confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, devono mantenere in buono stato di manutenzione i tetti, le grondaie, i cornicioni, i fumaioli, i terrazzi e simili e loro pertinenze, onde evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.
- 2) Salvo quanto stabilito dal Codice Penale, qualora per cattiva manutenzione ordinaria o straordinaria, parti di un edificio rovinano sul suolo pubblico o privato ad uso pubblico, senza arrecare pericolo alle persone, al trasgressore sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.
- 3) La stessa sanzione amministrativa pecuniaria si applica anche nell'ipotesi di erigendi edifici di nuova costruzione o di altre opere edili interessanti edifici già esistenti.
- 4) Qualora, si verifichi il pericolo di crollo o il crollo di parti di un edificio sulla pubblica via, a tutela della pubblica incolumità, il proprietario ha l'obbligo di apporre i ripari e i segnali prescritti dalla legge e di darne contestualmente avviso all'Autorità Comunale. Il proprietario, ha altresì, l'obbligo di rimuovere immediatamente ogni pericolo che minacci la pubblica incolumità.
- 5) Chiunque viola la disposizione del comma 4° è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 51

MANUTENZIONE DI AREE SOGGETTE A PUBBLICO TRANSITO

- 1) Il proprietario, a tutela della pubblica incolumità, qualora si verifichi qualunque rottura o guasto sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico transito, deve provvedere prontamente a propria cura e spese a riparare il guasto o la rottura.
- 2) Lo stesso, deve provvedere prontamente, sempre a propria cura e spese, ad installare una adeguata protezione e segnalazione del guasto o della rottura; uguale obbligo è posto a carico degli utenti privati di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 480,00.

Art. 52

OMESSO COLLOCAMENTO O RIMOZIONE DI SEGNALI E RIPARI

- 1) Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove sulla via pubblica o area privata ad uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 80,00 ad un massimo di Euro 480,00.
- 2) E' soggetto al pagamento della stessa sanzione amministrativa pecuniaria, chiunque nell'eseguire opere edili su edifici confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, installa dei ponteggi non costruiti solidamente e a doppia impalcatura.

Art. 53

MATERIALE DA DEMOLIZIONE

- 1) E' vietato, a tutela della pubblica incolumità, gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, materiale da demolizioni o altro. Tale materiale deve essere trasportato o convogliato in appositi centri di raccolta;
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 70,00 ad un massimo di Euro 420,00.

Art. 54

INSEGNE, PERSIANE e VETRATE DI FINESTRE

- 1) Le insegne, persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane, quando sono aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

Art. 55

RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

- 1) I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano delle persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.
- 2) Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 166,66 ad un massimo di Euro 500,00.

Art. 56

LUMINARIE E ALTRE STRUTTURE

- 1) Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, installati provvisoriamente in occasione di fiere, feste e ricorrenze, sovrastanti il suolo pubblico, possono essere installati previa autorizzazione Comunale.
Tali luminarie devono essere installate a regola d'arte per evitare danni a persone o cose.
- 2) E' vietato collocare, a tutela del pubblico transito, vasi e fioriere o altri oggetti sovrastanti e prospicienti il suolo pubblico o privato a uso pubblico se non ancorati saldamente.
- 3) Chiunque viola la disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 300,00.

CAPO VII°

NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 57

ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

- 1) L'accertamento, la contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute nel regolamento di P.U., nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dalla Legge 24.11.1981, n. 689.
- 2) le sanzioni amministrative pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento motivato dal Sindaco o dalla Giunta Comunale.

CAPO VIII°

DISPOSIZIONI FINALE

Art. 58

ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs 18.08.2000, n. 267, dopo il voto favorevole del Consiglio Comunale, è immediatamente eseguibile.